

Codice A1702A

D.D. 19 gennaio 2017, n. 43

Azienda faunistico-venatoria "S. Anna". Rinnovo della concessione.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 13 del 18.01.1999 con la quale è stata confermata l'azienda faunistico-venatoria "S. Anna" di complessivi ettari 1.479, ubicata nel Comune di Sampeyre e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo ed è stata rinnovata la concessione a favore del Sig. PEJRONE Carlo Alberto con scadenza al 31.01.2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 190 del 14.12.2007 con la quale veniva ulteriormente rinnovata la concessione in questione sempre a favore del Sig. PEJRONE Carlo Alberto con scadenza al 31.01.2017;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 167 del 2.03.2011 con la quale veniva autorizzata una riduzione della superficie aziendale di ha 8.40.10, con conseguente rideterminazione della superficie complessiva in ha. 1.470.59.90, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;

vista l'istanza prot. n. 43426/A1702A del 20.10.2016, presentata dal Signor PEJRONE Carlo Alberto in qualità di Concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "S. Anna", volta ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda stessa per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la relazione allegata alla suddetta istanza;

vista la dichiarazione del concessionario attestante:

- che il contratto di affitto dei terreni comunali è stato rinnovato dal Comune di Sampeyre fino al 14.3.2026;
- che nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni;

verificato che il Comune di Sampeyre in data 31.03.2016 con deliberazione della Giunta comunale n. 27 ha accolto la richiesta del Concessionario di prorogare, sino al 14.03.2026, la durata della concessione dei terreni comunali ad uso venatorio a favore del Concessionario;

preso atto che in data 1.12.2016 il Sindaco del Comune di Sampeyre ha trasmesso al Settore la Delibera G.C. n. 149 del 5.11.2016 con la quale si revocava la sopra citata delibera G.C. n. 27 del 31.03.2016 nonché la delibera del Consiglio comunale n. 52 del 5.11.2016 con cui tra l'altro si dichiarava l'illegittimità dell'atto di determina U.S. n. 7 del 20 febbraio 2015 con cui lo stesso Comune aveva ridotto il canone di concessione dell'azienda e l'Ordinanza sindacale del 1.12.2016 di divieto dell'esercizio della attività venatoria sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria S. Anna;

constatato che a seguito di ricorso presentato dal Concessionario contro il Comune di Sampeyre, il TAR Piemonte con Ordinanza n. 23 del 12.01.2017 ha sospeso le delibere n. 149 e 52

del 05.11.2016 e la citata ordinanza sindacale, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017;

ritenuto pertanto che, per effetto della disposta sospensione, il Concessionario in base alla Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 31 marzo 2016 mantiene la disponibilità dei terreni ad uso venatorio fino al 14.3.2026, fermo restando eventuali diverse decisioni che potranno essere assunte dal TAR Piemonte nella seduta del 05.12.2017 e alle quali il Settore competente si dovrà conformare adottando i relativi provvedimenti;

rilevato quindi che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione di azienda faunistica-venatoria denominata " S. Anna" alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 13 del 18.01.1999, fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

determina

- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "S. Anna" di complessivi ettari ha. 1.470.59.90, ubicata nel Comune di Sampeyre e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo a favore del Signor PEJRONE Carlo Alberto, fino al 31.01.2026.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 13 del 18.01.1999.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Cuneo e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo BALOCCO